

Promemoria LAINF

Assunzione delle cure mediche all'estero nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni

In caso d'infortunio, gli assicurati hanno diritto a una cura medica appropriata. Fintanto che quest'ultima è necessaria, gli assicurati possono scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, la farmacia o l'ospedale in cui desiderano essere curati.

Conformemente all'articolo 17 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF), le spese derivanti da cure sanitarie eseguite per necessità all'estero sono rimborsate fino a un importo massimo pari al doppio delle spese che sarebbero risultate se il trattamento fosse stato eseguito in Svizzera. Un'assicurazione complementare può coprire i costi supplementari.



Infortunio all'estero

Se un assicurato è vittima di un infortunio all'estero, beneficia dell'assistenza di Groupe Mutuel Assistance per mezzo della società Allianz Global Assistance (AGA), 24 ore su 24, in tutto il mondo, oltre un raggio di 20 km dalla propria residenza principale, telefonando al numero 0848 808 111. La decisione di intervenire è di natura medica e spetta ad Allianz Global Assistance.

Le prestazioni proposte da Groupe Mutuel Assistance sono le seguenti:

- Sostegno in caso d'infortunio avvenuto all'estero;
- servizio di medici corrispondenti all'estero;
- sostegno in caso d'evacuazione e/o di rimpatrio sanitario;
- supervisione delle cure mediche indispensabili sul posto;
- anticipo di fondi per ammissione e spese ospedaliere;
- spese di ricerca e salvataggio;
- informazioni alla famiglia, messaggi urgenti.

In conclusione, se un assicurato è vittima di un infortunio all'estero e fa appello alla società Allianz Global Assistance, non deve anticipare alcuna spesa. Infatti, la suddetta società anticipa i costi delle prestazioni e ci invia successivamente le fatture per il rimborso.



Cura medica all'estero

I cittadini di uno Stato membro dell'UE che hanno un contratto di lavoro e esercitano in Svizzera sono coperti contro gli infortuni in Svizzera (assoggettamento nel posto di lavoro, principio del luogo di lavoro o del paese d'impiego).

La circolare n° 19 dell'UFSP del 14 dicembre 2017 intitolata «Accordi settoriali con l'UE: effetti dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sull'assicurazione contro gli infortuni conformemente alla LAINF» tratta tale argomento nei punti 5.2.1 (infortuni professionali e malattie professionali) e 5.3.1 (infortuni non professionali).

Conformemente a tali accordi, le spese di cura nel luogo di residenza sono assunte dall'ente dello Stato in questione o dall'ente designato dallo Stato di residenza, quali anticipi di prestazioni, secondo il diritto dello Stato di residenza. Successivamente, il suddetto ente richiede il rimborso delle spese sostenute (direttamente o tramite la Suva) all'assicurazione contro gli infortuni svizzera competente. Su richiesta, Groupe Mutuel emette il formulario DA1 e lo invia all'ente competente. Il rilascio di tale modulo funge da attestato.

Se l'assunzione dei costi del sinistro è incerta, il formulario DA1 non può essere rilasciato. In tal caso, l'assicurato deve in un primo tempo esibire la propria tessera d'assicurazione malattia. Se, in seguito, l'assunzione dei costi del sinistro è accettata, il formulario DA1 può essere inviato.

Con il rilascio di tale formulario DA1, Groupe Mutuel recapita direttamente le fatture. Tale procedura è conforme alle convenzioni europee.



Conclusioni

- ➔ Se l'assicurato non desidera o non può pagare la fattura, Groupe Mutuel emette il formulario DA1, in modo che la fattura gli è inviata direttamente.
- ➔ Se l'assicurato ha pagato la fattura, la invia a Groupe Mutuel con indicate le proprie coordinate bancarie.



Scansionate e scoprite la
nostra struttura giuridica
www.groupemutuel.ch/struttura

groupe**mutuel**

Groupe Mutuel Holding SA
Rue des Cèdres 5 - CH-1919 Martigny
0848 803 777 / groupemutuel.ch